



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/8491239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 17 maggio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI** **RINVIATO**, alla riunione del 24.5.2004, su istanza di parte
(avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte al calciatore Costantino Francesco fino al 30.9.2005 e al Sig. Di Silvio Costantino fino al 31.12.2007 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)
- 2) “ **POL. CASTELVERDE CALCIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Castolverde/Zagarolo del 15.2.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio– Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
- 3) “ **CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI** **RINVIATO**, alla riunione del 24.5.2004, su istanza di parte
(avverso la sanzione dell' esclusione dal Campionato di competenza a seguito della gara Samagor/Campo Boario dell'1.2.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 65 dell'11.3.2004)
- 4) “ **F.C. MODENA** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Allegretti Riccardo e l'ammenda di € 5.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)

5) Reclamo A.S. BARRESE

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara S. Sofia/Barrese del 29.2.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 47 dell' 8.4.2004)

6) “ U.S. PONTEVIGODARZERE

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte

(avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Mara Zabbeo in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

7) “ U.S. PONTEVIGODARZERE

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte

(avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Elisa Blanda in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

8) “ U.S. BORORE

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Borore/Siniscola del 21.3.2004- Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 dell'8.4.2004)

9) “ A.C. MARTINA

RESPINTO

(avverso:

- la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Morelli Donato per mesi due;
 - la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Di Bari Riccardo per mesi due e gg. 15, nonché la sanzione dell'inibizione all'iscrizione nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi a norma degli artt. 1 e 4 comma 3 del regolamento dei Direttori Sportivi;
 - la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 ad essa società;
- a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004)

- 10) Reclamo S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE**
(avverso la sanzione della squalifica per anni cinque inflitta al calciatore Fanelli Lorenzo– Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione della squalifica sino al 10.3.2007
- 11) “ A.S. BARANO CALCIO**
(avverso decisioni merito gara BaranoCalcio/Nuova San Vitaliano del 20.3.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)
- ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
- 12) “ C.R.C. TI.F.A.S.**
(avverso decisioni merito gara Vis Nova Giussano/Ti.F.A.S. del 12.4.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia– Com. Uff. n. 42 del 29.4.2004)
- INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 32 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. 117/A del 20.1.2004, per tardività
- 13) “ A.S. BOJANO**
(avverso decisioni merito gara Bojano /Acli Campobasso del 31.3.2004 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)
- RESPINTO**
- 14) “ calciatore CANTORO LUCAS MAXIMILIANO**
(avverso il provvedimento di reiezione della risoluzione consensuale del contratto con la società F.B.C. Isernia da parte della Lega Professionisti serie C)
- INAMMISSIBILE**, per intervenuta rinuncia al gravame, al gravame, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S.
- 15) “ AMA BRENTA CALCIO CEVA**
(avverso decisioni merito gara Cameranense/Ama Brenta del 18.4.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 49 del 6.5.2004)
- ACCOLTO**, annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.C. Cameranense la sanzione della perdita della gara per 3 - 0

Roma 17 maggio 2004